



Cod. H17/P2
Cod. CG /ne
Circ. n. 21

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale
Prot.: 0000258
Data: 10/03/2020

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni di legge ed adempimenti conseguenti per gli Ordini.

Care e cari Presidenti,
come noto, con i D.P.C.M. dell'8 e del 9 marzo 2020 vengono individuate misure più stringenti per contenere la diffusione del coronavirus, dapprima in tutta la regione Lombardia e in altre 14 province, poi, a partire dal 9 marzo, estese a tutta Italia.

A fronte delle predette disposizioni, fatte salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020, si segnala quanto segue.

Tutti gli Ordini d'Italia sono invitati a:

- a) sospendere, fino al 3 aprile, eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- b) sospendere, fino al 3 aprile ogni attività di formazione frontale o connessa e conseguente ad essa, compresi i corsi abilitanti frontali;
- c) sospendere le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica; appare comunque possibile riprogrammare le prove concorsuali, preselettive e prove scritte, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tenuto conto della provenienza territoriale e del numero massimo dei candidati attesi (cfr. Direttiva 1/2020 della Funzione Pubblica);
- d) evitare ogni spostamento, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; munirsi a tal fine di autocertificazione secondo il facsimile allegato alla presente circolare;
- e) utilizzare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto; tale accorgimento potrà essere adottato anche per le sedute consiliari, ma solamente nel caso in cui sia previsto, nel regolamento interno di ciascun Ordine, la possibilità di svolgere sedute in via telematica;
- f) promuovere, fino al 3 aprile, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dell'Ordine dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- g) potenziare, fino al 3 aprile, il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. A tal fine, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli



obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

h) continuare ad assicurare, in via ordinaria, la normale apertura degli uffici e il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali, mettendo a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

i) evitare, negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o, in generale, nei locali frequentati da personale esterno, il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, assicurando una frequente aerazione degli uffici, curando che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti, mantenere, altresì, un'adeguata distanza con l'utenza;

Le prescrizioni sopraindicate verranno osservate anche dal medesimo Consiglio Nazionale.

Si invita inoltre:

- a comunicare a tutti gli iscritti una forte raccomandazione alla stretta osservanza delle suddette disposizioni, nonché delle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 al D.P.C.M.;
- a segnalare al CNAPPCC eventuali casi di iscritti colpiti dal coronavirus.

Il CNAPPCC assicura la propria vicinanza a tutti gli Ordini provinciali ed a tale scopo ridefinirà i propri impegni ed attività, in quanto la gravissima ed inedita situazione del Paese e della categoria impone di rimodulare, con adeguata flessibilità, le priorità programmatiche.

Nella seduta di mercoledì 4 marzo il Consiglio nazionale ha deliberato la proroga al 31/12/2020 del semestre di ravvedimento operoso relativo all'osservanza dell'obbligo formativo del triennio 2017-2019, come dettagliato nell'apposita circolare trasmessa in data odierna.

Occorre rammentare, infine, che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge in epigrafe, si è passibili della violazione di cui all'articolo 650 del codice penale (Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro).

Le presenti indicazioni saranno tempestivamente aggiornate in relazione ai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità amministrative.

Tutte le disposizioni legate alla emergenza epidemiologica da COVID-19 sono disponibili al seguente indirizzo web: <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

Con i migliori saluti

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All. c.s.:

